



# I CREDITI D'IMPOSTA

TAX LETTER - OTTOBRE 2022

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, nonché dell'aumento del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale, il Decreto Aiuti bis e, da ultimo, il Decreto Aiuti ter, riproducendo analoghe misure adottate nei mesi precedenti, hanno prorogato, con estensione del perimetro di applicazione e dell'arco temporale di riferimento, i relativi crediti d'imposta.

Lo scopo della presente tax letter è quello di racchiudere tutte le novità introdotte in schemi di sintesi, in forma tabellare, che offrano una panoramica delle agevolazioni oggi in vigore e che aiutino a fissare gli elementi principali dei crediti d'imposta concernenti tali tematiche.

I crediti che interessano maggiormente le imprese agricole sono i seguenti:

- **credito d'imposta carburanti per le imprese agricole;**
- **credito d'imposta energia elettrica per imprese c.d. non energivore;**
- **credito d'imposta gas naturale per imprese c.d. non gasivore.**

A cura dell'Ufficio Fiscale della Coldiretti  
di Milano Lodi Monza Brianza

# CREDITO D'IMPOSTA CARBURANTI PER LE IMPRESE AGRICOLE

RIFERIMENTO NORMATIVO	A CHI SPETTA E PER COSA	MODALITA' DI UTILIZZO
Credito d'imposta primo trimestre (Art. 18 DL n. 21/2022)	Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca per l'acquisto di benzina e gasolio <b>destinati alla trazione dei mezzi impiegati nell'esercizio delle loro attività</b> (il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d'acquisto).	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 dicembre 2022</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: - per il credito d'imposta primo trimestre: <b>6965</b> (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 23/E/2022); - per il credito d'imposta terzo trimestre: <b>6972</b> (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 49/E/2022); b) cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Credito d'imposta terzo trimestre (Art. 7 DL n. 115/2022)	Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 dalle imprese esercenti attività agricola e della pesca per l'acquisto di benzina e gasolio <b>destinati alla trazione dei mezzi impiegati nell'esercizio delle loro attività</b> (il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d'acquisto).	
Credito d'imposta quarto trimestre (Art. 2 DL n. 144/2022)	Credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 dalle imprese esercenti attività agricola (comprese le imprese esercenti attività agromeccanica Codice Ateco 1.61) e della pesca per: - l'acquisto di benzina e gasolio <b>destinati alla trazione dei mezzi impiegati nell'esercizio delle loro attività</b> ; - <b>per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali</b> . Il costo deve essere comprovato attraverso le relative fatture d'acquisto.	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 marzo 2023</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: 6987 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54/E/2022); b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 marzo 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

# CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA IMPRESE NON ENERGIVORE

RIFERIMENTO NORMATIVO	A CHI SPETTA E PER COSA	MODALITA' DI UTILIZZO
Credito d'imposta secondo trimestre (Art. 3 DL n. 21/2022, art. 2 co. 3 DL n. 50/2022; cfr circolare Agenzia delle Entrate n. 13/2022)	Viene riconosciuto un credito d'imposta, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 KW, pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3). Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 dicembre 2022</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: - per il credito d'imposta secondo trimestre: <b>6963</b> (Risoluzione ADE 18/E/2022); b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Credito d'imposta terzo trimestre (Art. 6 co. 3 DL n. 115/2022)	Il credito di imposta, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW, è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 marzo 2023</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: - per il terzo trimestre <b>6970</b> (Risoluzione 49/E/2022); - per i mesi di ottobre e novembre 2022 <b>6985</b> (Risoluzione ADE 54/E/2022); b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 marzo 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Credito d'imposta ottobre e novembre (Art. 1 co. 3 DL n. 144/2022)	Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).	



# CREDITO D'IMPOSTA GAS NATURALE IMPRESE NON GASIVORE

RIFERIMENTO NORMATIVO	A CHI SPETTA E PER COSA	MODALITA' DI UTILIZZO
Credito d'imposta secondo trimestre (Art. 4 DL n. 21/2022, art. 2 co. 1 DL n. 50/2022; cfr circolare Agenzia delle Entrate n. 20 del 16/06/2022)	Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20%) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20). Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 dicembre 2022</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: - per il credito d'imposta secondo trimestre: <b>6964</b> (Risoluzione 18/E/2022; b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2022, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Credito d'imposta terzo trimestre (Art. 6 co. 4 DL n. 115/2022)	Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici). Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).	Il credito d'imposta: a) è utilizzabile in compensazione <b>entro il 31 marzo 2023</b> . Il codice da esporre nel modello F24 è: - Per il terzo trimestre <b>6971</b> (Risoluzione 49/E/2022); - Per i mesi di ottobre e novembre 2022 <b>6986</b> (Risoluzione 54/E/2022) b) è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, con possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di soggetti "qualificati". Il cessionario deve utilizzare il credito, comunque, entro la scadenza del 31 marzo 2023, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
Credito d'imposta ottobre e novembre (Art. 1 co. 4 DL n. 144/2022)	Il credito d'imposta è pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).	



A fianco a tali crediti sono stati introdotti:

- il credito d'imposta energia elettrica destinato alle c.d. imprese energivore, ossia le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica e indirizzato, in particolare, alle industrie cartarie, alle acciaierie e alle industrie meccaniche;
- il credito d'imposta gas naturale destinato alle c.d. imprese gasivore, ossia le imprese che registrano elevati consumi di gas naturale e indirizzato, in particolare, alle imprese che svolgono attività di estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti.

Entro il 16.2.2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (energia elettrica e gas naturale), nonché i beneficiari dei crediti relativi al quarto trimestre 2022 (carburante) a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (art. 1 co. 8 del DL 144/2022).

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

### **Comunicazione del venditore (energia elettrica e gas naturale)**

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel secondo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

**Gli operatori fiscali sul territorio stanno procedendo con il calcolo delle agevolazioni spettanti alle imprese e sono in ogni caso a disposizione per offrire consulenza in merito alle tematiche trattate con la presente.**